

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2971

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TORCHIO, NOCI, PELLICANÒ, STRADA, MASSARI

Presentata il 7 luglio 1988

Soppressione del consorzio del canale Milano-Cremona-Po

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Consorzio del canale Milano-Cremona-Po fu istituito con la legge 24 agosto 1941, n. 1044, per provvedere alla costruzione delle opere del canale Milano-Cremona-Po nonché dei porti di Milano e di Cremona. Con le leggi 10 ottobre 1962, n. 1549, e 28 marzo 1968, n. 295, detti compiti furono estesi rispettivamente alla costruzione degli altri porti, scali e banchine lungo l'idrovia e alla costruzione ed esercizio degli impianti.

Quando entrò in vigore la legge 20 marzo 1975, n. 70, recante disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici, legge che prevedeva la soppressione degli enti non ritenuti necessari, il consorzio si sottrasse a questa sorte e fu invece con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1977, n. 669, dichiarato neces-

sario ai fini dello sviluppo economico del Paese perché, in base ai decreti di prima attuazione dell'ordinamento regionale, furono trasferite alle regioni le attribuzioni riguardanti solo le opere di navigazione interna di terza e quarta classe (articolo 2, lettera f, decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8), mentre l'idrovia Milano-Cremona-Po faceva parte della linea navigabile di seconda classe « Milano-Po alla Conca di Brondolo », rimasta di competenza dello Stato.

Ma poco più di un mese dopo il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, operava l'ulteriore trasferimento alle regioni delle funzioni in materia di opere su vie navigabili di seconda classe (articolo 88). Appariva superato un consorzio in cui larga parte era

riservata allo Stato per la costruzione di un'idrovia di competenza di una sola regione, com'è il canale Milano-Cremona-Po che si estende esclusivamente in territorio lombardo. Si aggiunga che con la cessazione dei finanziamenti statali per la costruzione dell'idrovia, il costo del personale grava esclusivamente sul patrimonio dell'ente, destinato in breve tempo ad esaurirsi.

Con l'articolo 1 della proposta di legge si provvede quindi alla soppressione e alla messa in liquidazione del consorzio.

Con l'articolo 2 le funzioni di liquidatore vengono affidate al Consiglio di amministrazione in carica del consorzio, così come è stato fatto in occasione della soppressione di altri enti pubblici (vedi decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641).

Detto articolo precisa poi i compiti dei liquidatori e le loro eventuali responsabilità.

Con l'articolo 3 si dispone il trasferimento dei beni del consorzio, distinguendo fra le opere pubbliche (canale,

porto e conche) che vengono trasferite al demanio della regione Lombardia e gli altri immobili e beni mobili che vengono trasferiti al patrimonio della stessa regione: si precisa che la maggior parte di questo patrimonio è costituito da ciò che rimane delle aree a suo tempo acquisite dall'azienda portuale di Milano, istituita con decreto legislativo 23 maggio 1918, n. 740, poi trasferite all'ufficio liquidazione ente portuali padani, dopo la soppressione di tale azienda effettuata con regio decreto 17 dicembre 1922, n. 1665, e infine trasferite al consorzio con l'articolo 11 della legge 24 agosto 1941, n. 1044.

Con l'articolo 4 si precisano le formalità per operare il trasferimento, mentre con l'articolo 5 si regola la successione della regione Lombardia nei rapporti in corso.

Con l'articolo 6 infine si opera il trasferimento alla regione suddetta del personale già dipendente del consorzio, regolando la relativa posizione e utilizzazione fino all'inquadramento definitivo nei rispettivi ruoli.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il consorzio del canale Milano-Cremona-Po, istituito con legge 24 agosto 1941, n. 1044, come modificata dalla legge 10 ottobre 1962, n. 1549, è soppresso e posto in liquidazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. Per la durata di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni di liquidazione sono assunte collegialmente dal consiglio di amministrazione in carica, che assicura la continuità delle prestazioni e dei servizi, precedentemente espletati dall'ente.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione non può compiere atti eccedenti le operazioni di liquidazione e non connessi con le attività di cui al comma 1, né assumere personale anche a carattere straordinario o temporaneo o anche in adempimento di obblighi di legge.

3. In caso di inosservanza, i componenti del consiglio sono personalmente e solidalmente responsabili per gli atti compiuti.

ART. 3.

1. Il tratto di canale navigabile Milano-Cremona-Po già costruito con le relative fasce di rispetto, il porto di Cremona e le annesse infrastrutture, le aree destinate a futuro ampliamento di detto porto, nonché l'avanconca e le biconche di Cremona e di Acquanegra Cremonese coi relativi impianti e apparecchiature, sono trasferiti al demanio della regione Lombardia.

2. Sono invece trasferiti al patrimonio di detta regione tutti gli altri immobili appartenenti al consorzio, ivi compresi quelli di cui all'articolo 11 della legge 24 agosto 1941, n. 1044, e le aree espropriate per essere destinate al sorgere e allo sviluppo di aziende industriali o commerciali in esecuzione dell'articolo 5 della legge 10 ottobre 1962, n. 1549, nonché tutti i mobili, compresi gli arredi e gli archivi.

ART. 4.

1. Il consiglio di amministrazione, nella predetta sua funzione di liquidazione, entro il termine indicato nell'articolo 2 trasmette alla regione Lombardia l'inventario dei beni trasferiti.

2. Nello stesso termine di cui al comma 1 trasmette gli elenchi degli immobili, trasferiti rispettivamente al demanio e al patrimonio regionale, ai conservatori dei registri immobiliari e ai direttori degli uffici tecnici erariali competenti per territorio, i quali provvedono immediatamente all'esecuzione della trascrizione e delle variazioni necessarie.

3. I trasferimenti di cui all'articolo 3 avvengono in esenzione da qualsiasi imposta o tassa di registro e senza che per le operazioni relative sia dovuto alcun diritto, rimborso o emolumento di qualsiasi titolo.

ART. 5.

1. Dalla data indicata nell'articolo 2 la regione Lombardia subentra in tutti i rapporti attivi e passivi pendenti, assumendone le relative obbligazioni.

ART. 6.

1. È trasferito alla regione Lombardia il personale del consorzio, di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, regolarmente assunto e in servizio continuativo alla data del 30 giugno 1988.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge la regione Lombardia provvede a determinare la definitiva destinazione del personale suddetto, prevedendone l'assegnazione ai propri uffici o agli enti e aziende regionali, assicurando in ogni caso a tali enti la provvista dei mezzi finanziari per far fronte ai corrispondenti oneri.

3. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti suddetti, il personale è utilizzato in via provvisoria secondo le determinazioni della regione presso gli uffici, gli enti o le aziende di cui al comma 2.

4. Fino all'inquadramento nei rispettivi ruoli, al personale trasferito viene corrisposto, a carico della regione, il trattamento economico in godimento.

ART. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.